

del 10 marzo 2023

Esente da imposta di bollo ai sensi
art. 82, comma 5, D. Lgs. 117/2017

"VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

a " VERONA BIRDWATCHING "

**_*_

L'anno 2023 il giorno 18 Febbraio alle ore 16.40 in Verona (VR), L.ge Porta Vittoria 9, si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. trasformazione dell'Associazione da "associazione culturale" a "associazione di promozione sociale";
2. modifica della denominazione sociale da "Verona Birdwatching" a "Verona Birdwatching APS";
3. trasferimento della sede sociale a Verona (VR) Via Quinzano n. 24/D;
4. adozione nuovo statuto sociale in attuazione delle disposizioni per gli Enti del Terzo Settore;
5. deleghe inerenti e conseguenti alle delibere assunte;
6. dimissioni del Consiglio Direttivo - nomina nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Maurizio Sighele, nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo e dell'Associazione, il quale chiama a fungere da segretario, con l'approvazione dei presenti, la sig.ra Carla Chiappisi.

Il presidente dà atto:

- che questa assemblea è stata convocata a norma di legge e di statuto con avviso inviato tramite mail all'indirizzo dei soci risultante dal libro sociale, in osservanza di quanto previsto dallo statuto all'articolo 12, per il giorno odierno
- che ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto *"l'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto, ..., delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari a 75% degli associati iscritti, in prima convocazione, ed al 15% in seconda convocazione"*;
- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che sono presenti fisicamente nel luogo fisico di convocazione i componenti del consiglio direttivo, nelle persone dei sig.ri MAURIZIO SIGHELE
CARLA CHIAPPISI, VITTORIO FANELLI, CRISTIANO IZZO

Carla Chiappisi

CORRADO ZANINI, LORENZO DALLA LIBERA.....;

- che sono presenti n. ^{CON} (42+10 DELEGA) associati su n. (76) associati aventi diritto al voto. Tutti gli associati dell'associazione sono meglio identificati nell'elenco conservato agli atti dell'Associazione;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita in forma straordinaria ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, sul quale gli intervenuti tutti si dichiarano sufficientemente informati.

A questo punto il Presidente prende la parola ed espone all'assemblea, trattando contemporaneamente i punti da 1 a 5 all'ordine del giorno in quanto costituiscono *un unicum*, le ragioni che rendono necessaria la trasformazione dell'associazione culturale in associazione di promozione sociale con l'adozione di una nuova denominazione, una nuova sede e l'adozione di un nuovo statuto sociale al fine di adeguarlo alle disposizioni per gli Enti del Terzo Settore e lo illustra. Con il consenso unanime dei presenti, il Presidente viene esentato dal darne lettura.

L'assemblea, preso atto delle proposte del Presidente e dopo una ampia discussione, con il voto favorevole di tutti gli associati presenti, espresso singolarmente, astenuti nessuno, contrari nessuno,

delibera

1. la trasformazione dell'Associazione da "associazione culturale" a "associazione di promozione sociale";
2. la modifica della denominazione sociale da "Verona Birdwatching" a "Verona Birdwatching APS";

il trasferimento della sede sociale a Verona (VR) Via Quinzano n. 24/D;

3. di adottare il nuovo statuto sociale così come proposto e che si allega al presente atto sub A);
4. di autorizzare il Presidente a procedere con tutte le pratiche necessarie all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché, se espressamente richiesto dal Registro stesso, ad apportare allo statuto sociale le modifiche strettamente necessarie per l'iscrizione stessa.

In ordine al sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che l'intero Consiglio Direttivo intende, in questa sede, rassegnare le proprie dimissioni al fine di costituire una discontinuità gestionale tra l'associazione culturale e l'associazione di

promot

Si rend

Direttiv

L'asser

consigli

discuss

astenu

1.

2.

3.

Tutti i

non su

statuto

Null'alt

Interve

promozione sociale.

Si rende, quindi, necessario procedere con l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea, preso atto delle dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, ringrazia tutti i consiglieri uscenti per la proficua opera svolta a favore dell'associazione e, dopo ampia discussione, con il voto favorevole di tutti gli associati presenti, espresso singolarmente, astenuti nessuno, contrari nessuno,

delibera

1. di determinare nel numero di nove i componenti dell'Organo di Amministrazione;
2. di nominare, quali componenti del nuovo Organo di Amministrazione, i signori: Carla Chiappisi, Micaela Cristofolotti, Lorenzo Dalla Libera, Vittorio Fanelli, Cristiano Izzo, Roberto Lerco, Giacomo Sighele, Maurizio Sighele, Corrado Zanini;
3. di nominare quale Presidente dell'associazione il signor Maurizio Sighele.

Tutti i Consiglieri neo nominati, nel ringraziare della fiducia accordata, dichiarano che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto e che accettano la carica assegnata.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.00.

Il Presidente

[Signature]

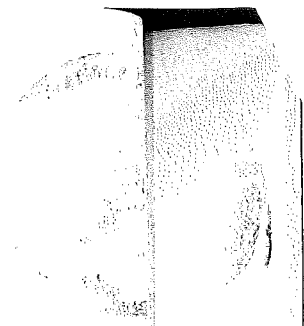
Il Segretario

[Signature]

[Stamps and signatures]
Stamp: *PROVINCIA DI ...*
4/16
del 10/03/13
Carla Chiappisi

Carla Chiappisi

*Otto, emette bello
Troncone in APS*



È costitu
materia,
associaz
riconosc
L'acroni
inseriti/
terzi, ne
ottenute
qualora
L'assoc
Il trasfe
comuni

L'assoc
rispetto
attuazi
L'Asser
discipli

Lo stat
regola

Lo sta
delle p

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "VERONA BIRDWATCHING APS", associazione di promozione sociale che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, in sigla "VR BW".

L'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora già operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di Verona (VR), Via Quinzano n. 24/D.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Calderoli
Wdy

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno nel:

- diffondere l'attività di osservazione e di riconoscimento degli uccelli in natura (birdwatching) con l'obiettivo di aumentare le conoscenze specifiche;
- effettuare ricerche e monitoraggi dell'avifauna per acquisire conoscenze utili per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e dell'avifauna stessa;
- promuovere i valori della natura, dell'avifauna e dell'ambiente, attraverso iniziative culturali e ricreative volte alla diffusione del messaggio educativo e motivazionale per la tutela, valorizzazione e protezione degli stessi;

- diffonde
aziende d
tematiche
- diffond
pubblica
opuscoli
culturale
- favorire
dell'osse
intersca
- promu
settori
- organ
- organ
profes
Il ragg
attrav
attività
attività
Per l'
rimbo
L'asse
diver
ultim
indiv
L'asse
verit
disp
Sor
ass

- diffondere il rispetto verso l'ambiente circostante coinvolgendo i professionisti e le aziende del Settore in iniziative, per permettere di coinvolgere la popolazione sulle tematiche dell'avifauna e dell'ambiente;
- diffondere la cultura della valorizzazione del territorio circostante, attraverso pubblicazioni specifiche e corsi di formazione specifica, nonché la realizzazione di opuscoli, libretti, oggetti e gadget con l'obiettivo di diffusione del messaggio formativo-culturale, il tutto anche mediante canali di comunicazione on-line;
- favorire la comunicazione scientifica tra operatori, ricercatori e studiosi delle discipline dell'osservazione e tutela degli uccelli, in modo da garantire adeguate sinergie, interscambi, e nuove progettualità, anche mediante canali internet e on-line;
- promuovere e diffondere prodotti editoriali, periodici e non (esclusi i quotidiani), nei settori della conoscenza, tutela, valorizzazione e protezione della natura;
- organizzare passeggiate ed escursioni in natura;
- organizzare corsi, seminari, incontri, convegni e manifestazioni culturali, tenuti da professionisti e non, sia in presenza sia on-line.

Il raggiungimento delle finalità, di cui al presente articolo, viene realizzato anche attraverso specifiche prestazioni a favore degli associati, di consulenza e assistenza nelle attività di osservazione e di riconoscimento degli uccelli, nonché mediante ogni altra attività connessa alle suddette finalità.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dall'Organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire

Carla Diapari

Aggi

all'associazione altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Per essere ammessi è necessario presentare all'Organo di amministrazione una domanda di adesione all'Associazione che dovrà contenere:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapiti telefonici e indirizzo e-mail da utilizzare per le comunicazioni sociali;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo Statuto e i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del Terzo Settore.

Ciascun associato ha diritto a un voto e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, quale per esempio il mancato rispetto delle deliberazioni assembleari, la condotta contraria all'oggetto sociale e la morosità nel pagamento della quota associativa, può essere

escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente e Vicepresidente
- Organo di controllo (al superamento dei requisiti previsti dal d.lgs. 117/17)
- Organo di revisione legale dei conti (al superamento dei requisiti previsti dal d.lgs. 117/17).

ART. 11

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati in regola con la quota sociale, ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati, sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il

Presidente

All'Assem

quota asso

Ogni asso

Ogni asso

associato

Controllo

più di tre

I voti son

per alzata

Delle riun

verbalizza

associati.

L'Assemb

la modifi

liquidazio

L'Assemb

• d

• a

• n

• n

c

• d

a

• c

• a

• c

d

• c

s

Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

All'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa iscritti nel libro degli Associati.

Ogni associato ha diritto a un voto.

Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro associato che non sia membro dell'Organo di amministrazione, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

I voti sono palesi, tranne quelli legati alle persone. I voti palesi possono essere espressi per alzata di mano.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Carla Ciuffari
[Signature]

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno stabilito per la prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e delibera relativamente alla modifica dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre per le delibere relative allo scioglimento, alla liquidazione, alla devoluzione del patrimonio, alla trasformazione, alla fusione e alla scissione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno stabilito per prima.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è composto da un numero dispari da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera sull'esclusione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti dell'Organo di amministrazione è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci a maggioranza dei voti dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea

NYC Carla Ciampi

per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, compresa la partecipazione a bandi pubblici inerenti i temi precedentemente illustrati;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono a

essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno al trentuno dicembre. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede

dell'Associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti

Handwritten signature: Carla Ciarfoni

